

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

A seguito di verbale di assemblea dello 08.02.2025, l'associazione denominata Associazione Asacom, (Asacom APS), costituita nella forma di associazione di promozione sociale senza fini di lucro, di cui alla legge 383 del 2000 e 460 del 1998 ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 associazione senza scopo di lucro, delibera l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 e ss dlgs n.117 del 2017 (codice del terzo settore), nella sezione APS.

Da quel momento l'associazione di promozione sociale si configura ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Dlgs 117 del 2017, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fino all'iscrizione al registro del terzo settore, l'associazione continuerà ad assumere la denominazione di associazione di promozione sociale (APS), come tale tenuta a rendere visibile nei confronti dei terzi tale denominazione che costituisce il segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione esterna.

Dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro del Terzo settore, nella categoria APS, si applicherà l'art. 12 del dlgs 117 del 2017, pertanto negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni esterne, verrà indicata la denominazione Ente del Terzo settore o l'acronimo (ETS).

ART. 2 FINALITA' E AMBITO DI OPERATIVITA'

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generali di cui all'art. 5 del dlgs 117 del 2017, in favore degli associati, dei loro familiari e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale richiamando e rifacendosi alle predette normative e alle seguenti attività: L'associazione ha come fine principale quello di rendere effettivi i diritti e le tutele della figura professionale dell'assistente all'autonomia e comunicazione, anche diversamente denominato, nell'ambito scolastico ed extrascolastico, in ciò richiamandosi ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n.176, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con Legge n.18, alla legge quadro n.104 del 1992, art. 13, comma3, al DPR 24.07.1977 n. 616, art. 42, al Dlgs 1994 n. 297, al DLgs 66 del 2017, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme della Carta Costituzionale e di tutte le normative vigenti nazionali, regionali ed europee finalizzate alla tutela dei predetti diritti. A tal fine, l'associazione può

promuovere e instaurare rapporti di collaborazione e partenariato con altre associazioni, Enti Pubblici, istituzioni, pubbliche e private aventi finalità analoghe o complementari, al fine di predisporre interventi o misure in favore delle persone sopra indicate, nonché delle famiglie che vivono una condizione di disagio. Organizzare convegni scientifici, incontri culturali e formativi atti a sensibilizzare e promuovere la conoscenza della figura professionale dell'assistente all'autonomia e comunicazione personale degli alunni con disabilità e delle persone maggiorenne con disabilità, gruppi di studio, ricerche, raccolta di dati statistici nei campi oggetto dello scopo dell'associazione, creare siti web o altre forme telematiche di divulgazione scientifica, culturale, sociale. Farsi promotrice di disegni di legge, proposte emendative, suggerimenti sia in campo politico e amministrativo locale, sia in campo legislativo regionale e nazionale, diffondere prassi, protocolli istituzionali e non che abbiano come finalità la tutela dei diritti degli assistenti all'autonomia e comunicazione. Attivare iniziative giudiziarie nel campo civile, amministrativo, penale a tutela dei diritti delle persone che svolgono l'attività di assistente all'autonomia e comunicazione. Impugnare e proporre ogni iniziativa giudiziaria dinanzi alla magistratura competente con riferimento a tutti gli atti, regolamenti, atti amministrativi, comportamenti omissivi, lesivi dei diritti delle persone che svolgono la predetta attività. Promuovere progetti, anche attingendo alle possibilità previste dall'Unione Europea, iniziative, idee, prassi, protocolli, anche in collaborazione con altri enti, stipulare convenzioni e/o accordi con società pubbliche e private, Istituzioni o enti Pubblici, fondazioni finalizzate allo sviluppo, conoscenza, informazione dei predetti operatori con la finalità dell'integrazione e inclusione scolastica, il diritto allo studio e realizzazione delle persone con disabilità e dei minori in tutti i settori di pertinenza, scuola, lavoro, università, sport, cultura ecc.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

L'associazione è apartitica, svolge un'attività di utilità sociale in favore degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della dignità della libertà degli associati garantisce la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche, la gratuità delle prestazioni fornite da tutti gli associati. L'attività viene svolta dall'associazione tramite prestazioni personali e spontanee dei suoi aderenti, non può essere in alcun modo retribuita, ai soci possono essere solo rimborsati dall'associazione e nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo solo le spese documentate e autorizzate dal medesimo.

L'associazione opera prevalentemente nell'ambito sociale, lavorativo, nell'ambito scolastico, in quello socio - assistenziale e socio - sanitario, al fine di garantire la tutela effettiva e promozione dei diritti e delle tutele degli assistenti all'autonomia e comunicazione e tramite di essi delle persone minori di età con disabilità, qualunque ne sia il grado, la natura e la tipologia, delle persone minori di età in particolari condizioni di svantaggio sociale, a rischio di emarginazione e di esclusione sociale, nonché nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone maggiori di età con disabilità qualunque ne sia il grado e la tipologia. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'istruzione e dell'assistenza scolastica, dell'assistenza sociale, socio - sanitaria, socio educativa, nella tutela dei diritti civili, beneficenza, sport. L'associazione ha la finalità della tutela dei diritti delle persone che svolgono l'attività e la funzione di assistente all'autonomia e comunicazione sia in ambito scolastico che extrascolastico in favore delle persone con disabilità. Mira a fare conoscere l'importanza della figura professionale dell'assistente all'autonomia e comunicazione, quale strumento essenziale e imprescindibile per il diritto all'istruzione e allo studio e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. L'associazione si prefigura l'obiettivo di svolgere un'adeguata azione a tutela della professionalità, competenza, formazione e del riconoscimento lavorativo e giuridico in ogni sua forma della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione in tutti gli ambiti in cui tale attività viene o può essere esercitata. Sono incluse anche attività di studio e di sviluppo scientifico per la categoria degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione. L'attività di solidarietà sociale e di assistenza è diretta ad arrecare benefici alle persone con disabilità, qualunque ne sia il grado, la natura e tipologia, siano essi minori di età che maggiorenne che versano in condizioni di svantaggio sociale e a rischio di emarginazione ed esclusione sociale in considerazione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. La predetta attività è rivolta principalmente nei confronti dei terzi che si trovano nelle condizioni di svantaggio sopra menzionate.

Può organizzare convegni scientifici, incontri formativi, culturali atti a sensibilizzare e promuovere la cultura dei diritti delle persone con disabilità e della loro inclusione, gruppi di studio, ricerche, raccolta

di dati statistici nei campi oggetto dello scopo dell'associazione, creare siti web e/o mass - mediatici, altre forme telematiche di divulgazione scientifica, culturale, sociale, editare riviste e libri scientifici.

Farsi promotrice di disegni di legge, proposte emendative di carattere legislativo, amministrativo, regolamentare, suggerimenti in campo politico, legislativo e amministrativo a livello nazionale, europeo, regionale, promuovere tavoli istituzionali, soprattutto in ambito scolastico ed extrascolastico, lavorativo, al fine di diffondere prassi, protocolli istituzionali finalizzati agli scopi della stessa.

Attivare iniziative giudiziarie nel campo civile, amministrativo, penale a tutela dei diritti degli assistenti all'autonomia e comunicazione e tramite di essi delle persone con disabilità, con particolare riferimento al diritto allo studio e all'istruzione, alla tutela del lavoro, all'abbattimento di ogni barriera e il contrasto a ogni forma di discriminazione, al fine di favorire la piena ed effettiva inclusione, anche attraverso l'utilizzo di azioni collettive.

Promuovere progetti, iniziative, prassi, protocolli, anche in collaborazione con altri Enti, stipulare convenzioni e/o accordi con Università, società pubbliche e private, Istituzioni o Enti Pubblici, finalizzate all'integrazione, inclusione e realizzazione dei diritti delle persone disabili e dei minori in tutti i settori di pertinenza alle attività generali sopra elencate.

L'associazione potrà aderire in ambito nazionale e internazionale ad altre Federazioni e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'associazione inoltre potrà svolgere a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse, da quelle generali, purchè secondarie e strumentali rispetto alla prime secondo criteri e modalità definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze. Tali attività sono individuate con apposita delibera assembleare.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare la proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La sede legale può mutare con decisione del Consiglio Direttivo per maggiori e migliori esigenze di funzionalità della stessa.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, svolge un'attività di utilità e solidarietà sociale in favore degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della dignità della libertà degli associati garantisce la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche, la gratuità delle prestazioni fornite da tutti gli associati. L'attività viene svolta dall'associazione tramite prestazioni personali e spontanee dei suoi aderenti, non può essere in alcun modo retribuita, ai soci possono essere solo rimborsati dall'associazione e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo solo le spese documentate e autorizzate dal medesimo.

ART. 3 DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3.1 Sede legale

L'associazione ha sede legale in via Nuovalucello 81/C Catania

ART. 4 SOCI

Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione, in quanto ne condividono gli obiettivi e i fini statutari e intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la cui domanda è accolta dal consiglio direttivo.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire il rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutti i soci hanno diritto di: a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi opportune, anche per l'approvazione e le

modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di eventuali regolamenti proposti dagli organi direttivi; c) tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare l'atto costitutivo e lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili, né rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde solo per dimissioni volontarie, espulsione, decesso ed esclusione, per le ragioni e con le modalità previste nello statuto.

L'associazione è soggetto unico e opera a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale, anche attraverso coordinamenti territoriali disciplinati dallo Statuto.

La domanda di ammissione all'Associazione Asacom è regolamentata nell'art.6 del presente statuto. È accolta, previa e insindacabile delibera, dal consiglio direttivo e versamento della quota sociale entro un congruo termine, nel cui statuto si rinviengono gli scopi prevalenti e i principi enunciati nell'atto costitutivo e nello statuto.

Contro la decisione del Consiglio direttivo non è ammessa alcuna impugnativa in nessuna sede.

A tal fine possono essere soci dell'Associazione:

- Singole persone fisiche;
- Associazioni e/o movimenti che operano a livello nazionale, regionale e provinciale o locale, il cui fine sia compatibile con quello dell'associazione.

Nella domanda di adesione il socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo per tutti i soci che non sottoscrivono contestualmente l'atto costitutivo. L'attività di soci è svolta gratuitamente. Possono essere soci anche singole associazioni, enti pubblici o privati aventi finalità e obiettivi comuni a quelli dell'associazione. La delibera di ammissione a socio dell'associazione è comunicata al richiedente per iscritto. Non è necessaria alcuna motivazione nel caso di non ammissione.

Le persone fisiche, le associazioni e/o movimenti che intendono aderire all'associazione hanno l'onere di compilare il modello di adesione inviando tutti i documenti in esso richiesti.

I dati predetti vanno aggiornati ogni anno e in caso di variazioni nel corso dell'anno dal Consiglio Direttivo.

Possono fare parte dell'associazione a titolo di soci onorari, con diritto di voto, persone fisiche e giuridiche, nominate dal consiglio direttivo, che si sono distinte per la loro azione o hanno contribuito in modo significativo alla promozione e realizzazione dei diritti e delle tutele delle persone con disabilità.

I soci si distinguono in soci fondatori, (quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo), e soci ordinari (quelli che aderiscono successivamente alla costituzione dell'associazione).

Sono soci onorari di diritto coloro che hanno svolto la funzione di Presidente.

Il numero dei soci è illimitato, tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge o dallo statuto.

La quota sociale deve essere versata entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno. Salvo che non vi siano variazioni da parte dell'assemblea, la quota è quella prevista per l'anno precedente.

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione conferisce all'associato di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di proporre al Consiglio Direttivo iniziative nell'ambito degli scopi statutari; ovvero temi e questioni da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, di accedere ai verbali e ai libri sociali, dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e di avere copia di tutti i documenti ufficiali dell'associazione.

La richiesta scritta deve pervenire al Presidente in forma di mail e questi entro trenta giorni dalla ricezione della stessa risponderà all'associato, salva la verifica e l'omissione dei dati sensibili.

ART. 6 AMMISSIONI DI NUOVI SOCI E QUOTA SOCIALE

La quota associativa è determinata dall'assemblea di anno in anno, la partecipazione come soci non è gratuita.

L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo, previa domanda da presentare in forma scritta. Il Direttivo delibera alla prima riunione utile, oppure con delibera telematica con qualunque forma ritenuta utile (mail, whatsapp, on line ecc.). La delibera del Consiglio Direttivo emessa per via telematica sarà registrata dal segretario e messa agli atti.

Il socio ammesso deve versare per la prima volta la quota sociale entro giorni dieci dalla comunicazione di ammissione all'associazione.

Qualora l'iscrizione venga effettuata nei mesi dell'anno Ottobre - Novembre - Dicembre, si considererà valida per l'anno successivo.

Per gli anni successivi si applica l'art. 4 dello Statuto.

L'associato che non ha versato la quota sociale entro il termine dell'anno corrente e che non è stato esentato a versarla con provvedimento del Consiglio Direttivo, non può esercitare il diritto di votazione in seno all'assemblea nazionale dei soci.

I soci onorari sono dispensati dall'esonero del pagamento, salvo che non vogliano lo stesso contribuire attesi i fini dell'associazione.

La quota sociale può essere diversificata qualora ad aderire siano altre associazioni e/o movimenti.

ART. 7 OBBLIGHI DEI SOCI - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI COMPONENTI E COORDINAMENTI LOCALI

Il socio ammesso deve versare, per la prima volta, la quota sociale entro giorni dieci dalla comunicazione di ammissione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo, tuttavia, può deliberare, in via di eccezione l'adesione dell'associato indicando la data entro il quale dovrà pervenire la quota sociale.

Per gli anni successivi si applica l'art. 4 dello Statuto.

L'associato che non ha versato la quota sociale entro il termine dell'anno corrente e che non è stato esentato a versarla con provvedimento del Consiglio Direttivo, non può esercitare il diritto di votazione in seno all'assemblea nazionale dei soci.

L'adesione all'associazione obbliga i soci ad osservare lo Statuto, a favorire e sostenere le iniziative promosse dalla stessa, osservare i principi programmatici e le disposizioni statutarie, rispettare le deliberazioni assunti dagli organi dell'associazione.

I coordinamenti locali dovranno riportare la denominazione dell'Associazione di "coordinamento aderente all'Associazione Asacom", con la specificazione dell'ambito territoriale di appartenenza, meglio specificato all'art.14.

Ogni singola associazione, coordinamento locale mantiene la propria indipendenza con riferimento alle attività sul territorio, ma è vietato utilizzare il nome dell'Associazione o il logo per sostenere iniziative che siano in contrasto con lo Statuto della stessa o alle decisioni espresse dall'assemblea dell'Associazione, ovvero dal Consiglio Direttivo. Le associazioni aderenti per le proprie iniziative possono inserire il logo dell'Associazione Asacom previa delibera del direttivo.

ART. 8 PERDITA O CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa con delibera motivata del Consiglio Direttivo, il quale deve inviare una comunicazione scritta, (con qualunque forma mail, lettera), contenente le ragioni che impongono l'esclusione, al fine di consentire il diritto di difesa nei termini contenuti nella delibera di esclusione, ad eccezione dell'esclusione per mancato versamento di due anni della quota sociale. In questo caso l'esclusione avviene di diritto e il consiglio direttivo, alla prima riunione utile, verificata la morosità biennale, senza ulteriori avvisi delibera l'esclusione del socio che dovrà solo essere solo annotata nel libro soci. Tale disposizione si applica anche retroattivamente dalla nascita dell'associazione.

Le ragioni espresse dall'associato devono essere prese in considerazione dal Consiglio Direttivo o per un provvedimento di revoca, oppure per un provvedimento di conferma.

L'appartenenza all'associazione cessa, per:

- Mancata osservanza delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- Condotte contrastanti con le finalità dell'associazione, ovvero che rechino pregiudizio all'immagine, al nome, alla reputazione o al patrimonio della stessa;
- Recesso volontario o scioglimento del socio;
- Per il mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi;

La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi e il divieto assoluto di utilizzare a livello locale segni e/o denominazioni distintivi della associazione.

La perdita della qualità di socio non comporta esonero dal pagamento delle quote associative non corrisposte e maturate entro la fine di aprile di ogni anno, né il diritto a ripetere le somme già versate o altro diritto nei confronti dell'associazione.

Qualora le dimissioni o i comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione Asacom in qualunque forma manifestate concernono il Presidente di una delle associazioni aderenti, le dimissioni o l'atto di esclusione deliberato nei confronti del rappresentante legale comportano per effetto anche l'esclusione dell'associazione aderente, salvo che entro il termine di 48 ore, non pervenga da parte del direttivo della predetta associazione una dichiarazione di volere continuare a fare parte dell'Associazione Asacom.

Resta salva in ogni caso la delibera di esclusione o di ratifica o presa d'atto in caso di dimissioni del rappresentante legale che non potrà più avere rapporti con l'Associazione Asacom o rivestire ruoli di alcun genere o partecipare ai gruppi di lavoro dell'associazione.

ART.9 ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'associazione sono:

- L'assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Garanti

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

ART. 10 ASSEMBLEA

10.1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2) Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

10.3) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

10.4) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

10.5) In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Nel caso delle associazioni, il voto è espresso dal suo rappresentante legale o da un suo delegato. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

10.6) I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.



10.7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10.8) Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

10.9) Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10.10) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

10.11) L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

10.12) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche dell'atto costitutivo e statutarie è necessaria la presenza di almeno 2/3 della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente qualsiasi numero degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti.

10.13) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari sia per la costituzione sia per la deliberazione la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci sia in prima, sia in seconda convocazione.

10.14) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal presidente con qualunque forma ritenuta necessaria, (mail, altro), con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti.

10.15) L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e del collegio dei garanti, previa definizione del loro numero, ad eccezione della prima volta, ove tali nomine sono effettuate dall'assemblea costituente dei soci fondatori.

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo.

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

h) decide l'ammontare della quota sociale;

10.16) L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sulle mozioni di sfiducia di cui all'articolo 8 dello statuto.

d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 11 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, è il rappresentante legale.

Il Presidente ha il potere di intentare qualsiasi azione a difesa dell'immagine, del nome, della reputazione e dei beni materiali e immateriali dell'associazione, ogni qual volta ciò sia necessario ed opportuno, anche in via d'urgenza, previa comunicazione al Direttivo.

Ha il diritto di formulare ogni richiesta di accesso agli atti amministrativi qualora ciò sia necessario per perseguire i diritti e gli interessi statutari dell'Associazione.

Il Presidente può proporre all'assemblea straordinaria la mozione di sfiducia di cui all'art.8 dell'atto costitutivo.

Il Presidente per risolvere eventuali contrasti interni al Direttivo, tutte le volte in cui non sia possibile sanare il contrasto all'interno del direttivo medesimo o qualora il contrasto verta su questioni rilevanti che attengono l'interesse generale e preminente dell'Associazione, può proporre la mozione di sfiducia motivata e scritta nei confronti di uno o più componenti del direttivo.

La mozione di sfiducia verrà discussa dall'assemblea straordinaria appositamente convocata, ovvero alla prima assemblea utile nelle forme ritenute più opportune anche a mezzo mail.

In tal caso il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi verrà determinato sulla scorta delle dichiarazioni di adesione alla prima o alla seconda convocazione manifestato dai componenti dell'assemblea a mezzo mail inviata alla mail dell'associazione.

La mozione adeguatamente motivata, unitamente alle motivazioni fatte pervenire dalla persona/e oggetto della mozione, viene votata dall'assemblea con le maggioranze previste dallo statuto. Se la mozione viene approvata il componente del direttivo o i componenti del direttivo vengano dichiarati decaduti dallo stesso, con la perdita di tutti i diritti e le facoltà annesse. In tal caso si procederà alla nomina del componente/i decaduti alla stessa assemblea, oppure alla prima assemblea utile o per cooptazione o in mancanza per elezione

Se la mozione viene rigettata il componente/i del direttivo rimangono in carica.

L'assemblea all'esito del rigetto della mozione può diffidare il componente/i del direttivo ad attenersi per il futuro alle regole di condotta o ai comportamenti ritenuti adeguati nell'interesse dell'associazione.

Il Presidente è l'amministratore e/o gestore di tutti i beni immateriali di pertinenza dell'associazione, esemplificativamente (sito web, pagina facebook, blog, ed ogni altro bene immateriale necessario alla Federazione).

Per motivi di migliore gestione egli può delegare nominandoli amministratori o conferire ad altri associati o terzi i dati di accesso ai beni indicati.

Il Presidente, anche per mere ragioni di opportunità, può revocare la delega concessa.

Il Presidente è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Per la prima volta viene nominato ed eletto al momento della costituzione dell'associazione dai soci fondatori che aderiscono all'assemblea costituente e firmano l'atto costitutivo originario con il voto espresso dalla maggioranza degli intervenuti.

Dura in carica un quadriennio. La seconda volta è eletto dall'assemblea appositamente convocata, nelle forme e nei termini di cui all'art.10

E' rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di urgenza e necessità può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile.

In caso di impedimento o di cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente appositamente delegato.

Il Presidente e il Tesoriere sono autorizzati ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all'associazione disgiuntamente e congiuntamente.

Spetta in particolare al Presidente, sentiti i Vice Presidenti e il Segretario, curare i rapporti e rappresentare l'Associazione con le altre Associazioni, movimenti e organizzazioni locali, Regionali e Nazionali, con le Istituzioni pubbliche e private, locali, Provinciali e Regionali con il Governo, i Ministri, i gruppi parlamentari, gli organismi internazionali, la Magistratura, gli organi di informazione, ogni altro Ente pubblico e privato, per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'associazione, in particolare convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ne dirige i lavori e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Annualmente, relaziona all'assemblea sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Prevvia delibera del Consiglio Direttivo e per conto e nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti e in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.

Il Presidente può delegare, con atto scritto, allo svolgimento di determinate funzioni il Vice Presidente, altri componenti del Consiglio Direttivo o altre persone regolarmente iscritte all'associazione.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o legittimo impedimento.

Qualora il presidente dovesse assumere cariche elettive presso amministrazioni comunali, provinciali, regionali o nazionali a seguito di partecipazione elettorale, egli è tenuto alle dimissioni da presidente; il vicepresidente svolgerà temporaneamente le funzioni di presidente. Il consiglio direttivo alla prima riunione utile provvederà a indire assemblea straordinaria o mettere all'ordine del giorno in assemblea ordinaria (la prima assemblea utile in ordine di tempo) l'elezione del nuovo presidente.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette componenti ed un numero massino (18), ivi incluso il Presidente e il Presidente Onorario.

Oltre il numero predetto è possibile eleggere componenti supplenti.

Il Consiglio Direttivo, definisce l'ordine del giorno della sola assemblea ordinaria. In caso di contrasti o inerzia l'ordine del giorno è fissato dal Presidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti alla riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in prima e unica convocazione, previa comunicazione almeno cinque giorni prima.

L'Ordine del giorno è stabilito dal Presidente, ma ogni componente del direttivo può chiedere per iscritto che sia inserito uno o più argomenti che devono essere trattati.

In questo caso il Presidente valuta la possibilità che l'argomento possa essere trattato alla prima convocazione utile o per ragioni di opportunità ad altre convocazioni.

Il Consiglio direttivo per ragioni di urgenza o quando non sia possibile rispettare il termine ordinario, può essere convocato, anche su singole questioni, senza rispetto del termine ordinario, anche lo stesso giorno, senza alcun preavviso, per le vie brevi, (whatsapp, mail, altro). In tale caso la decisione deve pervenire ai componenti del direttivo lo stesso giorno. La delibera una volta attuata è valida ed efficace a tutti gli effetti e dovrà essere annotata dal segretario nel registro dei verbali e alla prima riunione utile sarà, solo ai fini della forma, ratificata alla prima riunione utile del direttivo ordinario.

Qualora il componente del Consiglio Direttivo dovesse assumere cariche elettive presso amministrazioni comunali, provinciali, regionali o nazionali a seguito di partecipazione elettorali, egli è tenuto alle dimissioni dal Consiglio Direttivo, il quale alla prima riunione utile provvederà alla nomina del nuovo componente e qualora il dimissionario rivesta una carica all'interno del direttivo verrà nominato in sostituzione altro componente.

Il Consiglio direttivo decade allorchando venga meno, per qualsivoglia ragione, il numero minino di componenti previsto per atto costitutivo e dallo statuto e non vi siano altri componenti che possono essere cooptati.

In tal caso, il Presidente, preso atto del venire meno del numero minino di funzionamento e dell'impossibilità di cooptare i primi dei non eletti, convoca in via d'urgenza l'assemblea straordinaria per il rinnovo e la votazione di un nuovo consiglio direttivo, con la forma che riterrà più adeguata e opportuna, anche per via mail.

In tal caso il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi verrà determinato sulla scorta delle dichiarazioni di adesione alla prima o alla seconda convocazione manifestato dai componenti dell'assemblea a mezzo mail inviata alla mail dell'associazione. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti ogni quattro anni dall'assemblea, ad eccezione del primo eletto e nominato in seno all'atto

costitutivo dai soci fondatori con il voto espresso della maggioranza degli intervenuti. I suoi componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decesso o esclusione di un componente subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno fra i suoi componenti: i Vice presidenti, nel numero massimo di tre, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina i coordinatori regionali, provinciali e comunali (se presenti), e i responsabili dei gruppi e/o settori di lavoro su cui si articola l'associazione.

Il Consiglio direttivo è l'organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell'associazione; ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente statuto, in particolare:

- cura l'attuazione dei compiti statuari e delle decisioni adottate dall'Assemblea Nazionale, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa
- decide sulle attività dell'Associazione e sulle collaborazioni con altri soggetti
- approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l'Associazione e terzi
- delibera le azioni di spesa e decide sugli investimenti patrimoniali
- decide sull'ammissione dei nuovi soci e, sentito il Collegio dei Garanti, sulla perdita della qualità di socio
- cura e garantisce i rapporti con le associazioni territoriali predisponendo apposito regolamento e convocando periodicamente i presidenti
- emana i regolamenti interni dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale e cura la predisposizione e diffusione dei materiali preparatori
- approva i progetti di bilancio annuale e di consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria da sottoporre al voto dell'Assemblea
- approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione e sulle linee programmatiche da presentare all'Assemblea
- ratifica nella prima riunione successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- Custodisce i libri sociali di cui all'art. 15 del dlgs n. 117/2017.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio stesso. Può costituire commissioni di studio e consultive, permanenti o per lo svolgimento di particolari attività, affidandone il coordinamento anche a persone esterne al Consiglio Direttivo. Tali cariche fondate sul rapporto di fiducia possono essere sempre revocate in qualsiasi momento qualora venga meno tale rapporto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno; il Presidente deve inoltre convocarlo tempestivamente quando ne facciano richiesta tre dei suoi membri. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo che ragioni d'urgenza non impongano una convocazione più breve.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti. Il Consiglio è validamente costituito qualunque sia in numero dei componenti partecipanti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle riunioni, con diritto di parola, i coordinatori regionali, provinciali e comunali, nonché responsabili di settore ovvero, se ritenuto opportuno, altre persone anche esterne all'Associazione in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di decidere di fare partecipare alle deliberazioni altri soci non facenti parte del Consiglio, al fine di realizzare una maggiore partecipazione democratica alla vita associativa. I

soci ammessi a partecipare non hanno diritto al voto per la validità delle deliberazioni dell'Organo esecutivo.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Ogni componente dell'associazione può chiedere che venga inserito uno o più argomenti nell'ordine del giorno. Il Presidente valutata l'opportunità e l'urgenza valuterà l'inserimento alla prima riunione utile.

Ogni componente del direttivo può votare anche a mezzo di delega attribuita ad altro consigliere. Ogni componente non può ricevere più di una delega scritta. La delega è valida ed efficace limitatamente agli argomenti e punti espressamente indicati nell'ordine del giorno.

Le votazioni sono palesi, oppure a scrutinio segreto, qualora deliberato dal Consiglio direttivo (con qualunque forma ritenuta opportuna).

Nel consiglio direttivo è prevista l'obbligatorietà della presenza. Il componente che per cinque riunioni consecutive non partecipa alle riunioni senza addurre un giustificato e comprovato motivo di: (salute; lavoro, famiglia, personale, altro), decade automaticamente dalla carica.

Alla prima occasione utile il segretario annoterà la cessazione della carica che verrà comunicata con ogni mezzo utile, anche via chat, al componente decaduto.

Il componente decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti per cooptazione; in caso di assenza, ove ritenuto necessario, alla prima occasione utile verrà convocata l'assemblea per la nomina di un nuovo componente.

Contro la detta decadenza non sono ammessi reclami.

Nel consiglio direttivo non sono ammessi i voti di astensione; Ogni componente ha, pertanto, l'obbligo di esprimere il proprio voto in ordine a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La mancata espressione del voto è comportamento che può essere valutato ai fini della compatibilità del componente del direttivo con i fini associativi.

Le votazioni sono palesi, oppure a scrutinio segreto, qualora deliberato dal Consiglio direttivo (con qualunque forma ritenuta opportuna).

Ha diritto a partecipare con diritto di voto alle riunioni del direttivo e all'assemblea, il Presidente onorario.

Sono Presidenti Onorari di diritto, tutti coloro che hanno svolto la carica di Presidente e non siano stati più rieletti, salvo che non siano stati esclusi e/o espulsi dall'associazione, e che abbiano accettato la carica e la funzione. Oppure eminenti personalità del mondo sociale, culturale o scientifico, medico.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di decidere di fare partecipare alle deliberazioni altri soci non facenti parte del Consiglio, al fine di realizzare una maggiore partecipazione democratica alla vita associativa. I soci ammessi a partecipare non hanno diritto al voto per la validità delle deliberazioni dell'Organo esecutivo.

Il Direttivo per esigenze di celerità di alcune decisioni, può, una volta convocato, decidere per via telematica, il voto non espresso e/o l'astensione non hanno alcun valore ai fini della determinazione della maggioranza per la validità del deliberato.

Tutte le decisioni del Consiglio direttivo sono annotate dal segretario nel verbale delle riunioni controfirmato dallo stesso e dal Presidente o in sua vece da altro componente del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire competenze differenziate, anche rappresentative, delegando singole funzioni ad alcuni dei propri componenti o ad altri soci dell'associazione, in virtù delle specifiche competenze maturate nel campo dei diritti delle persone con disabilità e nel settore dell'inclusione scolastica e non.

Tali cariche fondate sul rapporto di fiducia possono essere sempre revocate in qualsiasi momento qualora venga meno tale rapporto.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare un proprio componente, a eccezione del Presidente, quando venga meno, per ragioni di comprovate opportunità adeguatamente motivata, il rapporto di fiducia con la

maggioranza dei componenti. La decisione presa dovrà essere ratificata dall'assemblea alla prima riunione utile ed in caso di conferma eleggerà il componente mancante, se non vi sono componenti supplenti.

Il componente del direttivo sfiduciato dal Consiglio Direttivo non avrà più diritto a partecipare ai lavori dello stesso.

A tal fine, l'associazione sarà organizzata per settori di competenza e ogni rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo dovrà predisporre tutte le azioni necessarie per lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e le iniziative da intraprendere nell'ambito del rispettivo settore e per la realizzazione dei fini associativi.

Gli incarichi sopra previsti vengono attribuiti tenendo conto esclusivamente dell'interesse generale dell'associazione a cui l'azione di ogni associato deve tendere, nell'assoluto rispetto delle prerogative e competenze funzionali di ogni organo associativo.

Ogni iniziativa al riguardo deve essere concordata e poi successivamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, il responsabile di ogni settore a rappresentare nel rapporto con i terzi l'associazione (soggetti e/o enti pubblici o privati), nei limiti e nelle competenze di cui al riferito settore di competenza. E' vietato ogni impegno formale che investa il nome dell'associazione, senza il preventivo consenso del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo indicherà le persone che dovranno coordinare i settori di competenza.

Il Consiglio Direttivo può ammettere come soci onorari personalità esterne all'associazione, oppure rappresentanti di enti pubblici e/o privati, associazioni, che si sono contraddistinti e che abbiano specifiche competenze nelle tematiche di cui ai fini dell'associazione.

I soci onorari possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale, salvo che non lo ritengano loro.

Il Vice presidente sostituisce totalmente il Presidente in caso di mancanza o di impedimento e ogni volta ne riceve espressa delega.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del direttivo e dell'Assemblea, custodisce i libri sociali, l'anagrafe dei soci, la corrispondenza, le comunicazioni. Le comunicazioni e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo, nonché dall'assemblea dei soci, vengono trasmesse per via mail, a seconda dell'organo che le ha adottate o al Consiglio Direttivo, ovvero a tutti i soci, secondo i rispettivi ambiti di pertinenza. Cura, unitamente al tesoriere, l'aggiornamento dei dati dei soci.

Il Tesoriere è il responsabile della tenuta contabile e della gestione del patrimonio dell'associazione secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, può farsi coadiuvare nel suo operato da un esperto contabile e/o fiscale. Ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente, per le finalità e secondo le direttive assunte di volta in volta e in linea generale dal Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione delle quote sociali e alle spese dell'associazione.

Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea entro la fine del mese di aprile di ogni anno.

Autorizza gli impegni di spesa debitamente corredate dai documenti giustificativi provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni adottate in linea generale e di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il collegio dei garanti è composto da un massimo di 5 membri e un numero minimo di tre, eletti ogni quattro anni dall'assemblea Nazionale tra gli iscritti all'associazione che non svolgano altre funzioni all'interno della stessa, a eccezione del primo che vengono eletti dai soci fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo, con il voto espresso dalla maggioranza degli intervenuti. Il Collegio alla prima riunione utile, indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente che convocherà le successive riunioni del Collegio.

Il Collegio dei Garanti vigila sull'osservanza dello Statuto e dell'atto costitutivo e dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni dell'assemblea, da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente del Collegio dei Garanti riceve per conoscenza la convocazione e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Dirime in via bonaria le controversie tra i soci, tra gli organi direttivi e tra i soci e gli organi direttivi, giudicando ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con decisione non impugnabile, indicando per il futuro la condotta da seguire conforme allo statuto e all'atto costitutivo.

Le decisioni del Consiglio dei garanti non possono riguardare l'esclusione di un socio o di uno o più componenti del direttivo e la mozione di sfiducia promossa dal Presidente.

In tali casi, il Collegio dei garanti deve essere informato e può eventualmente presentare all'assemblea il proprio parere non vincolante sulle dette questioni.

Inoltre svolge funzione consultiva ogni qual volta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sentirne il parere.

ART. 14 COORDINAMENTI TERRITORIALI REGIONALI – PROVINCIALI E COMUNALI – SEDI DISTACCATE.

L'associazione può istituire, a tutti gli effetti giuridici, sedi distaccate e/o coordinamenti territoriali in ambito Regionale - Provinciale, Comunale e Nazionale.

La scelta compete al Consiglio Direttivo che elegge il coordinatore territoriale.

I Coordinamenti sono costituiti da tutti i soggetti e/o le associazioni o enti che aderiscono all'associazione e che si trovano allocate in un determinato territorio.

I coordinamenti non possono accorpare altri soggetti e/ o associazioni che non sono aderenti all'associazione.

Qualora la sede di costituzione del coordinamento è anche la sede del Presidente, dei vice Presidenti, dei componenti del Direttivo, per ragioni di maggiore rappresentatività istituzionale dell'Associazione i detti coordinamenti è opportuno che siano presieduti dagli stessi, i quali possono delegare, di volta in volta, per l'esercizio delle funzioni concrete altri componenti appartenenti al coordinamento territoriale di riferimento.

Ogni coordinamento territoriale sia in ambito Regionale, Provinciale, Comunale, Nazionale deve riportare la dicitura di *Coordinamento "Associazione Asacom" sede territoriale di*.

Ogni Coordinamento deve munirsi di un proprio indirizzo, una mail indicando come segno distintivo "*Associazione Asacom Coordinamento territoriale di.....*", un proprio numero di telefono e possibilmente una pec di riferimento.

Ogni coordinamento una volta costituito recepisce e fa proprie le finalità dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione Asacom, a cui deve attenersi e deve riportare nelle comunicazioni esterne il logo e l'indicazione dell'Associazione.

Ogni coordinamento territoriale può accorpare più territori circostanti e costituirsi anche su base provinciale, fermo restando la nomina di un solo coordinatore territoriale per Provincia, Regione, Comune.

Ogni coordinamento territoriale deve perseguire esclusivamente le finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto, è vietato tassativamente il perseguimento di altre attività esorbitanti i predetti atti, possono comunque adottare ogni iniziativa territoriale volta alla tutela dei diritti delle persone con disabilità o intraprendere iniziative finalizzate a tale scopo, secondo le esigenze specifiche del proprio territorio. Al momento della costituzione del coordinamento territoriale lo stesso recepisce l'atto costitutivo e lo statuto, nonché i regolamenti adottati dall'assemblea.

Le modalità di coordinamento con l'Associazione centrale, i rapporti tra coordinamenti territoriali, gli oneri, gli ulteriori doveri, la disciplina specifica interna, sono demandati all'approvazione di un apposito regolamento di competenza del consiglio direttivo.

Nelle more dell'adozione del regolamento, ogni coordinamento territoriale già costituito, anche informalmente, continuerà ad operare con le regole già esistenti e disciplinare i rapporti interni e le decisioni da prendere applicando il principio della maggioranza del voto semplice degli aderenti al coordinamento.

ART. 15. GRUPPI DI LAVORO E RESPONSABILI DI SETTORE

Al fine di perseguire gli scopi e gli obiettivi prefissati dall'Associazione nell'atto costitutivo e nello statuto si possono istituire i gruppi di lavoro rappresentati dai responsabili di settore, nominati dal Consiglio Direttivo.

Durano in carica quattro anni, sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Possono essere sostituiti e revocati dal Consiglio Direttivo Nazionale qualora vengano meno le condizioni di fiducia del loro operato o per qualunque altra ragione di opportunità la cui valutazione è riservata al medesimo Consiglio Direttivo.

I gruppi di lavoro rappresentano dal punto di vista della gestione dell'Associazione la struttura essenziale per la crescita, lo sviluppo, l'efficacia e la promozione delle azioni che l'Associazione intende perseguire in ogni ambito di specifica pertinenza, al fine di incidere attivamente nei processi di cambiamento e miglioramento collegati ai fini dell'Associazione.

Sono costituiti i seguenti settori di lavoro:

1. Politiche scolastiche e inclusione;
2. Politiche educative e pedagogiche;
3. Salute e Psicologia;
4. Lavoro e occupazione all'interno del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;
5. Politiche sociali;
6. Internazionale;
7. Università e ricerca;
8. La dimensione epistemologica degli assistenti autonomia e comunicazione;
9. BES;
10. Disabilità.
11. DSA;
12. Approcci scientifici di natura clinica ed educativa che possono supportare gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione
13. Attuazione diritti delle Convenzioni Onu e delle normative inerenti la condizione di disabilità e le leggi quadro sulla programmazione sociale;
14. Raccolta dati, statistiche e pubblicazioni;
15. Buone Prassi e protocolli;
16. Informatico e applicazioni web.
17. Dimensione normativa degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione

I responsabili di ogni settore possono avvalersi nell'espletamento delle loro funzioni di gruppi di lavoro composte da ogni associato che desidera fare parte di uno specifico settore tematico.

Possono farne parte, previa nomina del Consiglio Direttivo, anche altre persone non associate in virtù della loro specifica e comprovata esperienza nel rispettivo settore.

Ogni responsabile di settore ha la funzione di coordinare il gruppo di lavoro, predisporre ogni iniziativa finalizzata all'espletamento dell'approfondimento delle tematiche del settore di pertinenza.

Il gruppo di lavoro può svolgere attività scientifica, tecnica, amministrativa, informativa proporre modifiche legislative e amministrative per rendere effettivi i fini di ciascuno dei settori.

A tale fine, ogni responsabile deve proporre preventivamente al Consiglio Direttivo ogni iniziativa che intende perseguire o tema da approfondire. Il Consiglio Direttivo una volta approvate le dette iniziative supporterà ogni coordinatore ed ogni gruppo di lavoro.

Tutti i lavori dei singoli settori una volta definiti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e successivamente portati alla conoscenza dei terzi.

In tale senso, i responsabili di settore hanno il compito di assistere e sostenere gli organi rappresentativi dell'Associazione nei confronti dei terzi, (soggetti istituzionali e non), ogni volta si renda necessaria la loro specifica competenza in quel settore.

Ogni settore può e deve interagire e lavorare anche congiuntamente con gli altri settori e i rispettivi responsabili in tutti i casi di interconnessione delle rispettive tematiche.

I coordinatori sono anche di fatto responsabili scientifici, tecnici e informativi del gruppo di lavoro e possono delegare il loro operato ad altro componente del gruppo di lavoro. Possono essere nominati più coordinatori di settore, il coordinatore può nominare un vice-coordinatore con comunicazione al Consiglio Direttivo che ne approva la nomina.

Il funzionamento dei gruppi di lavoro è demandato a un regolamento da adottare dal Consiglio Direttivo.

ART. 16. PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'associazione sono costituite nel rispetto e nei limiti di cui al dlgs 117/2017, da:

- 1) Quote e contributi degli associati;
- 2) Erogazioni liberali di associati o terzi;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Entrate derivanti dalla raccolta fondi e dal cinque per mille;
- 5) Contributi erogati da parte di amministrazioni pubbliche o privati.
- 6) Rendite patrimoniali;
- 7) Proventi per la cessione di beni e servizi resi agli associati e a terzi;
- 8) Entrate diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 117/2017;

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento O ESTINZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'art. 9 del dlgs 117/2017, il patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, dlgs 117/2017, allorquando istituito e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni disposte dall'assemblea.

Lo scioglimento o estinzione dell'Associazione è deliberato dall' Assemblea validamente costituita, secondo le maggioranze previste nell'art. 10.13, con decisione presa con il voto dei 2/3 dei componenti l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche a mezzo mail o forme equipollenti

In tal caso il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi verrà determinato sulla scorta delle dichiarazioni di adesione alla prima o alla seconda convocazione manifestato dai componenti dell'assemblea a mezzo mail inviata alla mail dell'Associazione.

ART. 18. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19 MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere deliberate dall'assemblea dei soci a tal fine convocata, l'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti intervenuti, in prima convocazione, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti

qualunque ne sia il numero, salvo che non si tratti di decisioni attinenti allo scioglimento o estinzione dell'associazione.

ART. 20 NORME DI RINVIO E REGOLAMENTO INTERNO

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute, nonché a tutte le altre normative inerenti, ivi compresa la normativa del terzo settore di cui al dlgs 117/2017 e smi.

Le parti concordano, sin d'ora, che tutti gli altri aspetti ulteriori inerenti la vita organizzativa dell'associazione, non previste dallo statuto, saranno demandate all'approvazione di apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo con le maggioranze ivi indicate, coerente con lo statuto e con rispetto dei principi cui si conforma lo statuto, che costituirà parte integrante dell'atto costitutivo e dello statuto.

ART. 21 ADEMPIMENTI

L'atto costitutivo e lo statuto, una volta effettuata la registrazione di legge e disposta l'iscrizione al RUNTS, può essere inviato a tutti gli organi competenti e/o istituzioni Pubbliche, Enti o associazioni private, al fine di portare a conoscenza la costituzione dell' associazione..

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si farà riferimento alle norme in materia di associazioni, alle norme del codice civile, nonché a quelle specifiche del settore di riferimento dell'associazione.

Catania, 08.02.2025

Letto, confermato e sottoscritto

[Signature]
[Signature]

